SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1961

(106ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Determinazione delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) » (1458) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1823, 1825, 1826
BERGAMASCO 1825
BERTOLI 1824, 1825
CENINI 1825
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1825
PARRI 1826
PIOLA 1825
SPAGNOLLI 1825
VALMARANA, *relatore* 1824

« Trattamento tributario dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato » (1487) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1826, 1827, 1830
BERGAMASCO 1830
BERTOLI 1827
CENINI, *relatore* 1826, 1827, 1828, 1829, 1830
CONTI 1830
MARIOTTI 1828, 1829, 1830
PIOLA 1827, 1829

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Mariotti, Mott, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il bilancio Cerulli Irelli e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Determinazione delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) » (1458)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione delle competenze al perso-

nale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) ».

Dichiaro aperta la discussione generale

V A L M A R A N A , *relatore*. Il trattamento economico del personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia è attualmente disciplinato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 luglio 1947, n. 1071 e dal decreto legislativo 20 marzo 1948, n 649. A norma di questi decreti una parte degli assegni spettanti al detto personale viene corrisposta in valuta estera in base a rapporti fissi di conversione commisurati alla quotazione ufficiale dei cambi risultante alla data del 1° gennaio 1946 e rimasti poi sempre invariati.

Siffatto criterio di conversione, per la sua immobilità, ha rivelato due aspetti negativi che, nel tempo, hanno notevolmente pregiudicato le competenze del personale: in primo luogo quello di essere esposto all'alea della oscillazione dei cambi ed in secondo luogo quello di non poter adeguarsi automaticamente ai nuovi miglioramenti economici ed alle mutate esigenze sociali.

Il disegno di legge che ora si sottopone all'esame di questa Commissione in sede deliberante vuole introdurre una nuova disciplina rivolta ad assicurare al personale un trattamento economico costantemente proporzionato alle retribuzioni

Esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 indica il personale al quale si applica il particolare trattamento economico e stabilisce che ad esso spetta la conversione in valuta estera locale di una quota dell'ammontare del mensile netto dello stipendio (o paga) e delle quote di aggiunta di famiglia pari al 50 per cento e al 65 per cento ove risieda all'estero con la famiglia acquisita

Rispetto alle norme precedenti viene elevata dal 40 per cento al 50 per cento la aliquota da prendere come base di conversione per il personale la cui famiglia acquisita risieda in Italia, e ciò perchè si è riconosciuto che l'aliquota del 40 per cento non garantiva al detto personale, che pure deve provvedere alle necessità della famiglia, un trattamento economico adeguato.

L'articolo 2, primo comma, introduce l'innovazione più importante: esso stabilisce che la conversione sia attuata mediante l'applicazione di rapporti di ragguaglio da determinare con decreti del Ministro del tesoro per un controvalore massimo di due nuovi franchi francesi per la Francia, di tre franchi svizzeri per la Svizzera e di quindici scellini per l'Austria per ogni cento lire dell'aliquota delle competenze da convertire.

Il nuovo criterio di conversione, sostituendo l'elemento fisso di cambio con quello variabile dei rapporti di ragguaglio, mentre da un lato sottrae le competenze in valuta alla alea dell'oscillazione dei cambi, dall'altro assicura al personale un trattamento in valuta estera costantemente commisurato alle variazioni dello stipendio e dell'aggiunta di famiglia.

Il secondo comma dell'articolo 2 stabilisce che i rapporti di ragguaglio possono riferirsi tanto ai singoli gradi e qualifiche quanto a gruppi di gradi o qualifiche ovvero a classi di retribuzioni.

La facoltà contemplata da questa norma si è resa necessaria per garantire al personale quei benefici già acquisiti che, con la nuova procedura ed in certe situazioni, sarebbero stati pregiudicati.

Nulla è da osservare sul terzo comma dello articolo 2 che richiama le norme in vigore per il trattamento economico delle visitatrici doganali e sull'articolo 3 il quale dispone che la legge entri in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Resta da rilevare che il provvedimento interessa poche centinaia di impiegati e che lo onere derivante allo Stato sarà di così lieve entità da poter essere fronteggiato con i normali stanziamenti di bilancio relativi alle spese fisse.

B E R T O L I . Desidererei un chiarimento: come mai all'articolo 2 sono fissati dei rapporti di ragguaglio che, mi pare, non corrispondono affatto ai cambi attuali? Anzi, sono molto più favorevoli, tanto che l'aumento diventa del 50 per cento e più. C'è quindi una notevole differenza.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Potrei dare una spiegazione di carattere economico: questa, dello articolo 2, è una norma che consente di corrispondere praticamente una certa indennità per adeguare gli stipendi a quelle che sono le effettive necessità della vita: è un cambio ideale a cui vanno ragguagliate le indennità che vengono date ai funzionari. È un criterio di perequazione che favorisce i funzionari, cioè un cambio di favore.

BERTOLI. Mi pare che lo spirito di questo disegno di legge sia quello che ha precisato il rappresentante del Governo; tuttavia direi che questo maggior favore che si vuol dare ai funzionari residenti all'estero dovrebbe essere contenuto nell'articolo 1, che varia la percentuale della quota di stipendio che può essere corrisposta in valuta estera nella misura del 50 anzichè del 40 per cento: si potrebbe, se mai, portare l'aliquota al 60-70 per cento. Non si può, secondo me, riportare all'articolo 2 una norma che altera quello che è il rapporto dei cambi: noi diciamo che la quota convertibile è aumentata dal 40 al 50 per cento mentre poi fissiamo un ragguaglio diverso. Se si voleva fare una legge chiara, sarebbe stato necessario, a mio avviso, nell'articolo 1, definire con maggiore precisione l'aliquota di stipendio convertibile in relazione a quelle che sono le vere esigenze dei funzionari, e poi introdurre all'articolo 2 le altre norme, che non dovrebbero tuttavia creare una realtà diversa da quella affermata nell'articolo precedente.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ripeto che questa disposizione è stata fatta appositamente per favorire i funzionari, ed in particolare quelli di grado meno elevato in quanto la percentuale stabilita non basta loro.

BERTOLI. Si poteva portare la quota convertibile al 70-80 per cento, se si volevano favorire...

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* E allora anche quelli che hanno stipendio maggiore ne avrebbero beneficiato. È stato applicato ai funzionari il trattamento del personale diplomatico.

BERTOLI. È evidente, peraltro, che questo rapporto di ragguaglio vale per tutti i funzionari e si favoriscono, quindi, i piccoli e i grandi. Se si volevano favorire quelli che sono all'estero, mi sembra che non fosse il caso di ricorrere a sotterfugi, per dare molto di più di quello che è il ragguaglio.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Si tratta di un fatto palese e non di accorgimenti adottati nascostamente.

SPAGNOLLI. Bisogna considerare che si tratta di fissare un controvalore massimo e che pertanto quello dovuto di volta in volta sarà determinato a seconda della situazione economica. È una disposizione, mi pare, abbastanza chiara.

PRESIDENTE. È un massimo che diventerà la regola..

CENINI. Nel secondo comma dell'articolo 1 si parla di « famiglia acquisita ». Che cosa significa famiglia acquisita?

PIOLA. La famiglia che uno si crea, si forma attraverso il matrimonio.

CENINI. Non si è mai avuta nelle altre leggi una definizione simile sulla famiglia.

PIOLA. No, la definizione esiste in altre leggi in quanto è adottata dal Codice civile. La famiglia acquisita è formata dalla moglie e dai figli del funzionario; la famiglia originaria è formata dai genitori, dai fratelli, eccetera.

BERGAMASCO. Chiederei un chiarimento: si parla nel disegno di legge di territori di confine con l'estero, ma non è indicata la Jugoslavia. Perchè?

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non c'è nessuna variazione con la Jugoslavia, ma soltanto con gli altri tre Stati.

P A R R I Mi permetto solo di osservare che il provvedimento doveva limitarsi ad autorizzare i ministri competenti a dare delle indennità ai funzionari residenti all'estero, nelle zone di confine, in maniera diversa, ma non in questo modo, che mi sembra anche poco dignitoso..

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passimo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria) spetta la conversione in valuta locale, con l'applicazione dei rapporti di ragguaglio stabiliti dal successivo articolo 2, del 50 per cento dell'ammontare mensile netto dello stipendio (o paga) e delle quote di aggiunta di famiglia, escluse le altre competenze a qualsiasi titolo dovute.

Qualora il personale di cui al precedente comma risieda in territorio estero di confine con la famiglia acquisita, l'aliquota di conversione in esso prevista è elevata al 65 per cento.

(*È approvato*).

Art. 2.

La conversione di cui al precedente articolo è attuata mediante l'applicazione di rapporti di ragguaglio da determinare con decreti del Ministro del tesoro per un controvalore massimo di 2 nuovi franchi per la Francia, di 3 franchi svizzeri per la Svizzera e di 15 scellini per l'Austria per ogni 100 lire dell'aliquota delle competenze da convertire.

I rapporti di ragguaglio da determinarsi ai sensi del precedente comma possono riferirsi tanto a singoli gradi o qualifiche quanto a gruppi di gradi o qualifiche ovvero a classi di retribuzioni.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento da usare nei confronti delle visitatrici doganali di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 649, non inquadrate nel ruolo istituito con la legge 23 febbraio 1960, n. 132.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trattamento tributario dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato » (1487)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario dei giuochi d'abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C E N I N I , *relatore*. Questa materia è regolata dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, convertito poi in legge. Tale decreto legislativo dispone che l'acquisizione e l'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato. Però dispone ancora, all'articolo 6, che è riservato rispettivamente al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E. l'esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo di quei due enti. Quindi queste due attività si svolgono o attraverso

lo Stato o attraverso il C.O.N.I. e l'U.N.I.R.E. quando si tratta di manifestazioni sportive. Per quanto riguarda le manifestazioni organizzate dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E., è stata istituita una cosiddetta imposta unica; cioè lo Stato preleva una percentuale degli introiti lordi in base alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379; ma già il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, prevedeva questa imposta, che è poi stata regolata nel suo ammontare con successive leggi.

In queste disposizioni di legge è detto esplicitamente che questa imposta è comprensiva di qualsiasi altra imposta, anche di ricchezza mobile e complementare, sia riguardante le organizzazioni che sovrintendono ai giuochi, cioè l'U.N.I.R.E. e il C.O.N.I., sia i percipienti dei premi.

Attualmente la situazione è questa: che chiaramente è detto che quando si tratta di giuochi organizzati dal C.O.N.I. o dall'U.N.I.-R.E. anche i percipienti dei premi sono esenti da qualsiasi imposta di ricchezza mobile o complementare; cioè quello che viene loro trattenuto sul complesso dei premi rappresenta il prelevamento dello Stato, totale, per quanto riguarda ricchezza mobile e complementare; mentre invece per quelli organizzati dallo Stato non è detto niente; insomma c'è una lacuna alla quale appunto provvede questo disegno di legge specificando che anche per i giuochi che sono organizzati direttamente dallo Stato non è dovuto nulla, per ricchezza mobile o per complementare, dai vincitori dei concorsi Questo chiarimento è sembrato necessario perchè, anche se non sono sorte fino ad oggi contestazioni, potrebbero però sorgerne in avvenire. Il silenzio della legge potrebbe essere infatti interpretato nel senso che sia possibile sottoporre a imposta di ricchezza mobile o di complementare i vincitori dei concorsi organizzati dallo Stato.

B E R T O L I . Fino ad ora come è stato interpretato?

C E N I N I , *relatore*. Siccome c'è una norma chiara per gli altri concorsi, è necessario che ci sia anche per questi. Occorre cioè che sia determinato per legge, e chiaramente, che, per quanto riguarda i giuochi organizzati dallo Stato, i proventi ad esso derivanti sono comprensivi dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare. Perciò propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge

P R E S I D E N T E . Quali sono i giuochi di abilità organizzati dallo Stato?

C E N I N I , *relatore*. Il lotto ha già una sua regolamentazione. Saranno le lotterie; in ogni modo mi posso informare e riferire alla Commissione. Comunque, per i giuochi organizzati dallo Stato manca questa disposizione. C'è un regolamento che dispone come deve essere stabilita la percentuale che è prelevata dallo Stato sul complesso delle poste in giuoco, perchè non tutto il complesso delle poste in giuoco viene dato ai vincitori. Non è detto, invece, che questo provento che va allo Stato sia sostitutivo della ricchezza mobile e della complementare. Ritengo quindi che la stessa disposizione che vige per il C.O.N.I. e per l'U.N I.R.E. debba essere applicata ai giuochi organizzati dallo Stato.

P I O L A . Nell'interpretazione delle norme vigenti si erano verificati degli inconvenienti nel senso che gli uffici delle imposte chiedevano all'Ispettorato del lotto e delle lotterie l'elenco dei vincitori L'Ispettorato, di fronte all'opportunità di incrementare la vendita dei biglietti, cercava di tergiversare. Vi sono stati alcuni agenti delle imposte dirette che hanno tassato il vincitore, una volta conosciuto; altri, invece, che non l'hanno fatto. Allora i vincitori, fatti furbi, nascondevano la propria identità e riscuotevano i premi attraverso le banche. Insomma si verificava, a volte, una disparità di trattamento fra coloro che — diciamo così — con poca furberia dichiaravano di aver vinto una determinata somma, e coloro che riuscivano a rimanere ignoti.

Quindi la disposizione contenuta nel disegno di legge in esame mi pare chiarifichi la posizione, facendo pagare in anticipo, sotto altra forma, tutte le imposte che gravano sulla futura vincita. Non tutto il complesso delle poste andrà ai vincitori, ma da esso si detrarrà circa il 35 per cento, non dal premio singolo, ma dal coacervo dei premi.

M A R I O T T I Se ho ben capito, qui si tratta di porre in essere un'imposta unica per tutti coloro che vingono lotterie e simili. Per quanto riguarda il C.O.N.I. e l'U.N.I.R.E. questa imposta è già applicata?

C E N I N I , *relatore*. Si, è già contemplata.

M A R I O T T I Ora debbo dire che, per quanto riguarda le lotterie esercitate dallo Stato, non so se quelli che fortunosamente vincono possano essere soggetti all'imposta di richezza mobile e a quella complementare, perchè sono imposte reali che colpiscono il reddito come fonte di un'attività. Non so se vi sia una giurisprudenza in questo senso che abbia dato ragione o no alle Commissioni giurisdizionali per l'accertamento delle imposte. Per semplificare, sono d'accordo circa l'opportunità di realizzare un'imposta unica che esenti completamente coloro che hanno la fortuna di vincere dal pagamento di ulteriori imposte. Per quanto riguarda il C.O.N.I. e l'U.N.I.R.E. questo avveniva già; ma voglio osservare questo: io non so se queste aliquote contenute nel disegno di legge siano ritoccate in più o in meno rispetto a quelle concernenti i giuochi collegati con l'esercizio di attività sportive; ma in realtà sono piuttosto alte.

C E N I N I , *relatore*. Posso fornire i dati per effettuare il raffronto: la legge 27 maggio 1959, n. 358, stabilisce che le aliquote dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sono stabilite come segue: sino a 300 milioni, 33 per cento; sino a 400 milioni, 34 per cento, e così via, con un aumento di un'unità della cifra percentuale per ogni 100 milioni in più, fino a raggiungere, per oltre 1.500 milioni, la pecentuale del 45 per cento. Per le somme intermedie, l'aliquota è calcolata con una formula matematica indicata dalla legge. L'imposta è dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste in giuoco effettuate per ogni singola manifestazione. Mentre invece per i giuochi di abilità e i concorsi pronostici esercitati dallo Stato, il regolamento di volta in volta stabilisce, attraverso una Commissione apposita, quanto lo Stato deve prelevare.

M A R I O T T I . Questo è grave, perchè è una delega all'imposizione di determinati tributi, che è prerogativa del Parlamento.

C E N I N I , *relatore*. Ma è un regolamento in atto.

M A R I O T T I Io sto dicendo che disgraziatamente qui in Italia vi sono molte istituzioni o aziende, compreso l'Ente cellulosa, che hanno vastissimi poteri che giungono fino alla capacità di imporre tributi Queste costituiscono violazioni estremamente gravi, perchè la materia è prerogativa del Parlamento. Si corre il rischio, con una Commissione incaricata di valutare di volta in volta l'aliquota che deve incidere sul monte premi, di non sapere neanche con quali criteri questa imposta venga applicata.

C E N I N I . *relatore*. C'è un regolamento del 1951 che fissa queste norme.

M A R I O T T I . Questo non vuol dire. Si dà ad alcuni funzionari un potere discrezionale di decidere in materia di tributi, il che, ripeto, è estremamente grave. Si può ancora capire che si stabiliscano dei limiti, da un minimo a un massimo.

C E N I N I , *relatore*. Ad ogni modo, allo stato delle cose, per i giuochi organizzati dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E., è stabilita la percentuale.

M A R I O T T I . Qual'è l'ente che nomina le Commissioni? Dobbiamo pur saperlo.

C E N I N I . C'è una legge che lo stabilisce: è del 14 aprile 1951, n. 581, e c'è un regolamento che riguarda appunto questi giuochi e in cui è detto che « i premi possono essere preventivamente stabiliti in misura percentuale rispetto all'incasso lordo di ogni giuoco o concorso periodico »; mentre per quelli organizzati dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E è stabilita per legge qual'è la percentuale che deve essere data allo Stato, per quelli

organizzati dallo Stato vige questo regolamento.

M A R I O T T I . Quindi, eliminata la possibilità di poter incidere, attraverso l'imposta personale e reale, sui vincitori, si dà il potere a una Commissione di fissare una determinata aliquota su determinati proventi. È possibile?

C E N I N I , *relatore*. È una questione diversa; qui si tratta di mettere chiaramente nella medesima posizione tanto quelli che giuocano in manifestazioni organizzate direttamente dallo Stato, che quelli che giuocano in manifestazioni affidate al C.O.N.I. e all'U.N.I.R.E.

P I O L A . Per il C.O.N.I. e l'U.N.I.R.E ci sono state leggi *ad hoc* che hanno voluto dare la garanzia a giuocatori di un minimo di percentuale; per lo Stato, invece, c'è semplicemente la legge del 1951 che dice solo che « sarà fissata la percentuale ». Non dice entro quale limite: ed è quello che manca. Fissiamo almeno il limite massimo di percentuale alla quale il giuocatore ha diritto.

M A R I O T T I Alcune lotterie non sono che espedienti, in realtà assai gravi, adottati per incassare quattrini, perchè per i giuocatori c'è molto rischio e poco guadagno. Non che io voglia addossare dei sospetti alla Commissione, ma voi capite che non si sa nemmeno di quanti membri è composta; e penso che il relatore abbia il dovere di saperlo.

C E N I N I , *relatore*. Non si tratta di una innovazione, perchè la Commissione è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, il quale all'articolo 1 stabilisce che presso il Ministero delle finanze è costituita una Commissione avente i seguenti compiti: *a*) esaminare tutti i progetti relativi alle attività di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n 496 e di segnalare al Ministro per le finanze le attività che potrebbero essere esercitate dallo Stato sia direttamente sia affidandone la gestione a persone fisiche o giuridiche; *b*) dare il parere in merito ai regolamenti dei singoli giochi di abilità e concorsi pronostici, sia da gestire dallo Stato direttamente o indirettamente, sia da gestire dal C O.N.I e dall'U.N.I.R.E.; *c*) dare il parere in merito alle convenzioni da stipulare con le persone fisiche o giuridiche prescelte a gestire le attività di gioco per conto dello Stato; *d*) dare il parere su tutte le questioni riguardanti i giochi di abilità e i concorsi pronostici che il Ministro delle finanze intendesse di sottoporle. La commissione predetta è composta dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie (o da chi ne fa le veci), che la presiede, dai capi delle Divisioni concorsi pronostici e lotterie (o da chi ne fa le veci), da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, da uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da uno della Ragioneria generale dello Stato, da uno della Corte dei conti e da tre membri esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione, nominati dal Ministro per le finanze. Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A dell'Ispettorato generale predetto, di grado non inferiore al 9°. I membri della commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, su designazione delle rispettive amministrazioni.

Al successivo articolo 33 è stabilito che « i premi possono essere preventivamente stabiliti in misura percentuale rispetto all'incasso lordo di ogni gioco o concorso periodico. Può anche essere stabilito che uno o più premi siano determinati nel loro ammontare. In ogni caso la somma dei premi determinati nel loro ammontare e di quelli a percentuale non deve superare la percentuale dell'intero incasso lordo destinata a costituire la massa premi. La massa premi può anche essere distribuita in parti uguali fra determinate categorie di vincitori, osservando le norme del presente regolamento » Ne deriva che soltanto una parte delle poste viene destinata ai premi. Pertanto per i concorsi organizzati dal C.O.N.I e dalla U.N.I.R E è stabilita la percentuale che spetta allo Stato; per gli altri giochi vige invece la regolamentazione prevista dal provvedimento in esame.

M A R I O T T I . I funzionari che operano nel mondo delle scommesse e delle lotterie sono gente, secondo me, che incute paura perchè hanno la discrezionalità di fare ciò che vogliono; e allora, siccome sono uomini che si sottraggono ad ogni forma di controllo, non dico che siano dei disonesti, ma sono una specie di *ras*, ragione per cui poi si hanno a lamentare quelle conseguenze che tutti conosciamo.

P R E S I D E N T E . Lo scopo che si propone il disegno in esame mi pare sia molto semplice. Esaminando le attività di giuoco, tanto quelle riservate al C.O.N.I. e alla U.N.I R E. quanto quelle esercitate dallo Stato, si rileva che tutte soggiacciono alla medesima norma imperativa, che fissa l'ammontare percentuale del monte premi e che la misura di esso è pressochè uguale per tutti i giuochi; senonchè, mentre per quelli rientranti nella sfera di competenza del C O.N.I. e dell'U N.I.R.E il giuocatore, in caso di vincita, per effetto della sostituzione di imposta operata dall'imposta unica, è liberato dall'onere di dovere corrispondere l'imposta di ricchezza mobile e quella complementare, non è previsto dalla legge un analogo trattamento nei confronti dei partecipanti ai giochi consimili esercitati dallo Stato. Pertanto, il provvedimento in discussione vuol mettere nella medesima condizione giuridica e di fatto tutti i vincitori, sia che rientrino nella sfera di competenza del C O.N.I. e dell'U.N.I.R E. che in quella dello Stato.

M A R I O T T I . Pur nutrendo una vera fobia per il gioco e non essendo quindi portato ad alcuna pietà per i giocatori, sono d'accordo sull'opportunità di un trattamento uguale per tutti; peraltro il fatto che si dia la potestà di imporre tributi a una commissione è una cosa molto strana, è un concedere delle posizioni spaventose di potere.

B E R G A M A S C O . Io credo che il disegno di legge si possa approvare nel testo in esame, perchè in sostanza non fa che equiparare i vari giochi. Però le osservazioni del senatore Mariotti sono giustissime, anche se impostano un problema che non può essere esaminato e risolto in questa sede, il problema cioè che venga fissato una volta per tutte il criterio del prelievo senza lasciarlo alla facoltà di una Commissione.

C O N T I. Sono d'accordo anch'io con tale impostazione.

C E N I N I , *relatore*. A parte la questione sollevata dal senatore Mariotti, che anche a mio modo di vedere va esaminata in altra sede, l'imposta unica di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è sostitutiva, nei confronti degli enti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, di ogni tassa sugli affari (esclusa quella di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico), compreso il diritto erariale di cu al decreto legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, e di ogni imposta diretta sui redditi derivanti dalle attività stesse. L'imposta unica è anche sostitutiva delle imposte di ricchezza mobile e complementare afferenti i premi corrisposti ai vincitori. Quindi il disegno di legge in esame persegue lo scopo di affermare chiaramente che quanto lo Stato preleva sulle giocate è sostitutivo della ricchezza mobile.

P R E S I D E N T E . Vuol dire che le osservazioni fatte dal senatore Mariotti risulteranno a verbale e vedremo, se possibile. di farle esaminare.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I proventi derivanti allo Stato dall'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono sostitutivi dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare afferenti ai premi corrisposti ai vincitori.

(*È approvato*).

Art. 2.

I proventi indicati nel precedente articolo affluiscono al bilancio dell'entrata come segue:

per una quota calcolata nella misura del 12,25 per cento dell'incasso lordo delle poste, in apposito capitolo intestato alla Direzione generale delle imposte dirette;

per la rimanenza, in apposito capitolo intestato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari